



GIAN FRANCO SABA

*per grazia di Dio e volontà della Sede Apostolica
Arcivescovo Metropolita di Sassari*

LA DISCIPLINA NELLA CHIESA PARTICOLARE, SEGNO VISIBILE DI UNA CHIESA SINODALE

Disposizioni disciplinari per favorire il processo sinodale

PUR AVENDO chiara consapevolezza, supportata da molteplici e oggettivi riscontri, di un globale e lodevole impegno nell'esercizio del ministero presbiterale, svolto dalla maggior parte dei presbiteri della nostra amata Chiesa particolare, in maniera responsabile e generosa e nel filiale rispetto di quei vincoli relazionali, fondati sulla comunione gerarchica e necessari per l'efficacia del ministero sacerdotale;



RILEVANDO altresì tristemente che una, seppur minima e facilmente individuabile frangia di clero, vive il proprio ministero in forma individualistica e autoreferenziale, nell'aperto e talvolta ostinato rifiuto di aderire, con religioso ossequio, così come dovuto e promesso, al Magistero della Chiesa ed alle norme e disposizioni che ne regolano la vita e la missione, creando scandalo e disorientando il Popolo di Dio affidato alle loro cure, con atteggiamenti e azioni che ledono quell'unità comunionale indispensabile per l'opera evangelizzatrice;

CONSTATANDO che le costanti violazioni delle norme ecclesiastiche, pur articolate su vari ambiti e di differente entità in ordine alla loro gravità, sono tuttavia contrastanti con la radicalità della scelta di vita, nella speciale configurazione a Cristo, che tutti ammonisce nel richiamo all'osservanza delle norme anche minime, per non essere considerati minimi nel regno dei cieli! (cf. Mt 5,19);

MEMORE del monito di S. Cipriano: «nessuno può dire di avere Dio per Padre, se non ha la Chiesa per madre», ritengo pertanto mio specifico dovere, quale pastore di questa diletta porzione di Popolo di Dio che è in Sassari, riportare quanti se ne fossero allontanati sotto l'ala materna della Chiesa, *Mater et Magistra!*



ESORTANDO ciascun presbitero a desistere da comportamenti che non siano effettivamente ecclesiali, abbandonando ostilità, contrapposizioni, resistenze e rigidità e accogliendo come un dono le norme, le disposizioni e gli orientamenti della Chiesa universale e particolare, perché essa si edifichi e si strutturi come Corpo Mistico di Cristo e Tempio vivo dello Spirito;

CONSAPEVOLE mio malgrado di non potermi limitare a richiami di carattere generico e del fatto che solo quanti sbagliano meritano la necessaria correzione, tuttavia, risultando alcuni comportamenti ripetuti e notori, ritengo necessario fare un atto di pubblico richiamo disciplinare al fine di impedirne l'ulteriore reiterazione,

DISPONGO QUANTO SEGUE:

- 1) Si ribadisce che ogni persona gode del diritto alla buona fama e alla tutela della propria vita privata (cf. can. 220 C.J.C.). A tal fine si richiama alla necessità da parte dei presbiteri dell'assoluta discrezione, non solo in ordine al rispetto del segreto di confessione, ma in tutto ciò che concerne cognizioni acquisite nelle normali relazioni



ministeriali. Ciascuno deve poter conservare quel giudizio positivo di cui gode, circa la sua onestà e rettitudine, si diffida pertanto dall'uso di azioni diffamatorie o caluniose, tanto più qualora si riferiscano a confratelli nel ministero o a legittimi superiori.

- 2) Si richiama, nell'ottica di un'ecclesiologia comunionale e sulla base del già menzionato principio di comunione gerarchica, alla stretta osservanza dei diritti e doveri propri dello stato clericale, contenuti nei cann. 273-289 *C.J.C.*, al rispetto dei cann. 515-552 *C.J.C.* relativi ai sacerdoti in cura d'anime, nonché alle norme del diritto particolare, contenute nel Sinodo diocesano e di volta in volta promulgate dal Vescovo.
- 3) Relativamente alla celebrazione dei Sacramenti:
 - a) Ci si attenga in senso stretto a quanto contenuto nel Libro IV del *C.J.C.*, e si utilizzino esclusivamente i libri liturgici legittimamente approvati. Pur senza cadere nel formalismo liturgico, non sono ammesse variazioni al testo, se non esplicitamente contemplate.
 - b) È fatto assoluto divieto di utilizzare il cosiddetto Messale di San Pio V per la celebrazione della S. Messa.
 - c) Il sacerdote celebrerà sempre *coram populo*, fatta eccezione per le chiese in cui non esiste e non può



essere collocato un altare rivolto al popolo e in occasioni straordinarie.

- d) Le celebrazioni siano sempre dignitose, sobrie e solenni, secondo lo stile e lo spirito del Concilio Vaticano II. Nella scelta di paramenti, di arredi e di sacre suppellettili, pur nel rispetto delle sensibilità personali, si abbandonino scelte unilaterali e si converga piuttosto in un giusto equilibrio tra un pauperismo sciatto e un eccessivo sfarzo.
- e) Ogni ministro indossi il paramento idoneo alla celebrazione e secondo il proprio stato. Il presbitero durante la celebrazione della S. Messa indosserà esclusivamente la casula o la pianeta, che in caso di concelebrazione potrà essere sostituita dalla sola stola, indossata sopra il camice o l'alba.
- f) È fatto assoluto divieto ai sacerdoti di indossare la dalmatica, che è invece propria del diacono.
- g) È proibito far indossare ai fedeli laici paramenti sacerdotali o diaconali, quali dalmatiche o piviali.
- h) È obbligatorio l'uso della stola sotto la casula, pianeta e dalmatica. Resta invece proibito indossare la casula o pianeta senza aver previamente indossato il camice o l'alba.
- i) Per quanto riguarda la ricezione della Santa Comunione,



terminate le restrizioni igienico sanitarie conseguenti alla pandemia, si ribadisce il diritto di ogni fedele di scegliere di quale delle due possibili modalità avvalersi. È proibito ai sacerdoti obbligare i fedeli, a seconda dei loro personali gusti, a ricevere la comunione in un modo piuttosto che nell'altro.

- 4) Le celebrazioni straordinarie, che per peculiari circostanze o ricorrenze si potranno svolgere nelle singole parrocchie, siano programmate dando la priorità a quelle diocesane e non senza averne prima informato l'Ordinario per ottenere la debita autorizzazione. Tali celebrazioni siano sempre officiate in stile comunione, mai ostentato o competitivo, in armonia con le altre comunità locali e con l'intera Chiesa diocesana.
- 5) Relativamente alla amministrazione economica:
 - a) nella gestione dei beni temporali, necessari ma assolutamente strumentali al fine soprannaturale della Chiesa, e a servizio del suo conseguimento, si agisca sempre con onestà e trasparenza, attenendosi strettamente alle disposizioni contenute nel Libro V del *C.J.C.*
 - b) È fatto assoluto divieto ai presbiteri, a norma del can. 286 del *C.J.C.*, di esercitare qualsiasi tipo di attività



lucrativa, o comunque non consona al proprio stato, evitando atteggiamenti che possano in qualche modo compromettere l'immagine della Chiesa e la sua credibilità. Quanto ricevuto in occasione dell'esercizio del ministero, sia sempre destinato al bene della Chiesa ed alle opere di carità, ad eccezione di quanto previsto e necessario per il proprio onesto e dignitoso sostentamento.

- c) In base al dovere attribuito dal Diritto all'Ordinario di vigilare sull'amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche a lui soggette, personalmente o mediante l'Economo diocesano (cann. 1276 §1, 1278 C.J.C.), si dispone che annualmente il registro delle entrate e delle uscite di ogni parrocchia, rettoria o altra chiesa aperta al culto, appartenente alla Diocesi, sia sottoposto alla verifica dell'Economo diocesano.
- d) Si ribadisce l'obbligo di effettuare, in tutte le Chiese parrocchiali e non parrocchiali, negli oratori, compresi quelli affidati a istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, le collette universali, nazionali e diocesane, ordinarie e straordinarie, secondo il calendario stabilito; le somme raccolte dovranno essere tempestivamente versate all'ufficio economato della Curia, che a sua volta le trasmetterà ai destinatari. A quanti si sottraessero in



modo ingiustificato, o ancor peggio sistematico, a questo importante impegno di corresponsabilità ecclesiale, verrà preclusa la possibilità di accesso a contributi e a prestiti da parte della Diocesi e potranno essere ridotti gli altri rimborsi annualmente concessi.

Ringraziando quanti già vivono in modo lodevole, responsabile e fedele il loro ministero, esorto con paterna fermezza quanti non fanno altrettanto, a desistere da atteggiamenti non consoni alla loro identità di ministri della Chiesa.

ORDINO

che i presenti richiami disciplinari, resi noti mediante pubblicazione nell'Organo di Stampa Diocesano *Libertà*, vengano immediatamente osservati.

Dato a Sassari il 9 novembre 2023.

+ *Gianfranco Jaba*
Arcivescovo Metropolita di Sassari